



BANDO
PER L'AMMISSIONE ALLA PRATICA FORENSE PRESSO
L'AVVOCATURA DELL'INPS
REGIONE CALABRIA

L'**Istituto Nazionale Previdenza Sociale - I.N.P.S.** pubblica il presente bando per l'ammissione alla pratica forense presso gli uffici legali dell'Istituto presenti nella Regione Calabria

Art. 1

Posti disponibili

1. Il numero dei praticanti presso ciascun ufficio legale dell'INPS è indicato nella tabella seguente:

Ufficio legale di Catanzaro	n. 2 posti
Ufficio legale di Vibo Valentia	n. 1 posto

Ufficio legale di Crotone	n. 1 posto
Ufficio legale di Cosenza	n. 2 posti
Ufficio legale di Reggio Calabria	n. 3 posti

Art. 2

Oggetto dell'attività

1. Presso le Avvocature territoriali dell'INPS può essere compiuta la pratica forense per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di avvocato, analogamente a quanto avviene per l'Avvocatura dello Stato e per gli uffici legali degli enti pubblici.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione nei ruoli dell'Avvocatura dell'Istituto, non fa sorgere diritti e interessi di natura giuridico-economica, fatto salvo il riconoscimento di una borsa di studio di cui al successivo art. 7, e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammessi agli esami per l'iscrizione nell'albo professionale.
3. La pratica consta essenzialmente di due profili:
 - formazione di taglio teorico-pratico, mediante affiancamento ad un Avvocato dell'INPS e partecipazione alla stesura di atti e pareri, nonché allo svolgimento di ricerche di dottrina e giurisprudenza;

- partecipazione alle udienze dinanzi agli uffici della magistratura civile, penale e amministrativa svolta in affiancamento agli avvocati dell'INPS.
4. Poiché la pratica forense è finalizzata al conseguimento del titolo per la partecipazione all'esame di abilitazione alla professione di avvocato, le regole relative ai vari adempimenti formali (quali il numero delle udienze, la compilazione e la periodica presentazione del libretto di pratica, l'attività di formazione e tirocinio) devono essere svolte secondo la disciplina e le regole stabilite dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, cui si rimanda integralmente.
 5. L'Istituto può interrompere lo svolgimento della pratica in qualsiasi momento, sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi sia su indicazione dell'avvocato interno affidatario, qualora il praticante non garantisca un impegno costante o si dimostri negligente, con comunicazione al competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Art. 3

Requisiti di partecipazione

1. Per lo svolgimento del praticantato presso le Avvocature territoriali dell'INPS, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
 - essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - essere in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco dei praticanti avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati presso il Tribunale nel territorio del cui circondario si trova l'Ufficio legale dell'Inps.
 - se già iscritto nel registro speciale dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine non avere una anzianità di iscrizione superiore a 4 mesi.

2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, salvo quanto previsto dal successivo art. 6, 4° comma.

Art. 4

Presentazione della domanda.

Termini e modalità

1. La domanda per l'ammissione alla pratica forense di cui al presente bando, deve essere redatta in lingua italiana compilando in carattere stampatello, su carta semplice, lo schema (reperibile anche sul sito internet dell'INPS: www.inps.it) di cui all'allegato 1, riproducibile anche in fotocopia, e deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta con firma autografa e leggibile del candidato.
2. La domanda, firmata, deve essere scannerizzata in formato PDF ed inviata – unitamente alla copia in formato PDF di un valido documento di riconoscimento – tramite PEC alla Direzione Regionale INPS Calabria, all'indirizzo direzione.regionale.calabria@postacert.inps.gov.it, entro la data del 27 agosto 2012, specificando nell'oggetto "BANDO PER L'AMMISSIONE ALLA PRATICA FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA DELL'INPS REGIONE CALABRIA". Si precisa che l'indirizzo PEC utilizzato per la trasmissione della domanda sarà utilizzato dall'Inps per tutte le successive comunicazioni inerenti il presente bando.

In alternativa alla PEC, la domanda di ammissione alla pratica forense può essere spedita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'INPS – Direzione regionale Calabria – Via Tommaso Campanella, 11 – 88100 - Catanzaro, entro la data del **27 agosto 2012**. La stessa, entro la medesima data, potrà essere consegnata a mano presso la sede della

Direzione regionale Calabria, in tal caso gli uffici rilasceranno apposita ricevuta del protocollo in entrata. Non saranno prese in considerazione domande presentate a sedi Inps e/o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3. Sulla busta contenente la domanda va indicato **“domanda per l’ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura dell’Inps”**.
4. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.
5. Nella domanda di partecipazione il candidato deve espressamente dichiarare, a pena di esclusione, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, quanto segue:
 - a) dati anagrafici e codice fiscale;
 - b) luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale);
 - c) recapiti;
 - d) eventuale anzianità di iscrizione al registro speciale dei praticanti;
 - e) possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza e indicazione dell’università o dell’istituzione che ha rilasciato il titolo; data del conseguimento, voto di laurea e votazione riportata nelle materie di diritto civile, procedura civile, diritto amministrativo, diritto penale, procedura penale e diritto del lavoro, specificando per gli esami sostenuti con due prove distinte, la votazione riportata in ciascuna annualità; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero l’interessato deve indicare anche gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano;
 - f) indicazione dell’ufficio legale, tra quelli indicati nella tabella riepilogativa, presso il quale si richiede di svolgere la pratica;

- g) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere cittadino di uno stato appartenente all'Unione Europea;
- h) il comune nelle cui liste elettorali il richiedente è iscritto;
- i) di possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personal computer, dei programmi di scrittura, degli applicativi per le comunicazioni di posta elettronica nonché per effettuare tramite internet ricerche normative e giurisprudenziali;
- j) di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso;
- k) di aver riportato le seguenti condanne penali (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e/o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti;
- l) lo stato di disoccupazione o lo svolgimento di attività lavorativa di qualsiasi genere;
- m) di accettare che l'Inps può interrompere lo svolgimento della pratica in qualsiasi momento, sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi sia su indicazione dell'avvocato interno affidatario, qualora non viene garantito un impegno costante o in caso di negligenza, con comunicazione al competente Consiglio dell'ordine degli avvocati;
- n) di essere consapevole del fatto che l'eventuale effettuazione della pratica forense presso l'Inps non dà alcun titolo per l'accesso nei ruoli organici dell'Istituto, non fa sorgere diritti o interessi di natura giuridico-economica, fatto salvo il riconoscimento di una borsa di studio senza ulteriori oneri di natura retributiva e previdenziale a carico dell'Inps, fermo restando gli obblighi in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo la normativa vigente. L'esercizio della pratica forense non può durare oltre il periodo minimo richiesto per essere ammessi agli esami per l'iscrizione nell'Albo professionale;

- o) di manifestare il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti all'Amministrazione;
- p) di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della residenza sopra indicata;
- q) l'indirizzo dove ricevere le eventuali comunicazioni successive alla formazione della lista, con l'impegno a far conoscere tempestivamente eventuali variazioni.

6. L'interessato, **solo ed esclusivamente su richiesta della Commissione regionale, inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda**, dovrà obbligatoriamente far pervenire le integrazioni nel termine tassativo di 3 giorni, pena l'esclusione dalla procedura.

7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, anche successivamente all'approvazione della graduatoria, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto del possesso dei requisiti prescritti dal bando e di effettuare successive verifiche in ordine alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

Art. 5

Commissione valutatrice

1. La Commissione valutatrice, nominata dal Direttore regionale, sarà composta da:
 - Direttore regionale o suo delegato;
 - Coordinatore distrettuale con funzioni di coordinamento regionale o suo delegato;

- Dirigente Area risorse e attività di staff /Dirigente Area funzioni istituzionali o suo delegato.

Art. 6

Formazione graduatoria

1. La Commissione, verificata l'ammissibilità delle domande, formerà le graduatorie relative ai posti disponibili presso gli Uffici legali indicati all'art. 1 del presente bando, attribuendo a ciascun candidato un punteggio così calcolato:

Voto di laurea (in centodecimi con un massimo di due decimali in caso di riproporzionamento dei voti espressi in altre scale numeriche di votazione)

+

2 punti se si è conseguita la lode

+

media dei voti riportati nelle materie di seguito indicate, espressi in trentesimi (in caso di riproporzionamento in trentesimi dei voti espressi in altra scala numerica di valutazione, si prenderanno in considerazione al massimo due decimali):

I. Diritto civile;

II. Procedura Civile;

III. Diritto Amministrativo;

IV. Diritto Penale;

V. Procedura Penale;

VI. Diritto del Lavoro.

La lode viene valutata con la maggiorazione di un punto del voto conseguito.

A pena di esclusione, nella domanda dovranno essere, obbligatoriamente, indicati tutti i voti, sia parziali che annuali, conseguiti e certificabili negli esami di cui sopra.

2. In caso di parità di punteggio conseguito sarà preferito il candidato più giovane di età anagrafica.
3. Le graduatorie formate per ciascun Ufficio legale e approvate con provvedimento del Direttore regionale, saranno pubblicate sul sito internet dell'Istituto.
4. Nel caso in cui i candidati idonei inseriti nella graduatoria non coprano tutti i posti disponibili o si verificano delle successive rinunce dei praticanti senza disponibilità di idonei in graduatoria, la stessa graduatoria potrà essere integrata mensilmente attraverso la valutazione, con le modalità di cui ai commi precedenti, delle nuove domande pervenute. A tal fine la Direzione regionale Calabria pubblicherà periodici avvisi con l'indicazione dei posti disponibili.

Art. 7

Borsa di studio

1. I candidati ammessi e non ancora iscritti al registro speciale dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dovranno tempestivamente dare prova all'amministrazione dell'avvenuta iscrizione.
2. Ai praticanti ammessi verrà erogata una borsa di studio annuale frazionata in 12 ratei mensili, compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio e previa attestazione del regolare e effettivo svolgimento della pratica forense rilasciata dall'avvocato dell'Istituto a

cui è stato affiancato il praticante, trascorsi i primi sei mesi di tirocinio o, se già iscritti nel registro speciale dei praticanti, al raggiungimento di una anzianità complessiva di sei mesi.

3. Per l'anno 2012 l'importo del rateo mensile della borsa di studio di cui al precedente comma è fissato in € 450,00.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.

Informazioni

Le informazioni relative alla presente procedura potranno essere richieste alla Direzione regionale Calabria, dalle ore 10.00 alle ore 11.00 utilizzando i recapiti telefonici e fax sotto indicati:

tel. 0961 711775 – 0961 711751;

fax 0961 711745.